



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paola Pendino	Presidente est.
dott. Giulia Cucciniello	Giudice
dott. Maria Profeta	GOP

nel procedimento di prevenzione nei confronti di:

OMISSIS, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano alla Via OMISSIS

assista e difesa dal difensore che si nomina d'ufficio OMISSIS del Foro di Milano, con studio in Milano OMISSIS con facoltà di nominare difensore di fiducia

nel quale deve considerarsi terzo nel procedimento: OMISSIS con sede legale in OMISSIS, domicilio fiscale in Italia ubicato in Milano, OMISSIS, in persona del legale rappresentante OMISSIS, nato OMISSIS, domiciliato in Milano, OMISSIS

vista la richiesta depositata in data 20.09.2024, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria della società OMISSIS, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017;

in assenza di contraddittorio, ha emesso il seguente

DECRETO

Premessa in diritto

L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34 c. 1 D.Lgs. 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, ha come presupposto specifico, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad "elementi") per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies* c. 1 del d.l. 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla l. 7.8.1992, n. 356, delitto di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-

bis c.p.; delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p.).

Nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito, mentre, per l'applicazione dell'istituto, il comma 2 dell'art. 34 D.Lgs. 159/2011 presupponeva un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi probatori, seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario che una determinata attività economica svolgeva rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure di prevenzione. Non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate.

L'applicazione dell'istituto non presuppone né che l'attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto. Unico presupposto negativo previsto dalla norma è l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero, infatti, essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.

La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, repressiva ma piuttosto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.

Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione ex art 34 CAM è stato ritenuto proprio da questo Tribunale (Tribunale Milano, 23.06.2016, NoloStand SpA) «che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile

quantomeno su un piano di rimproverabilità “colposa”, quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici.

In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell’amministrazione giudiziaria come posta anche a favore e a tutela dell’attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (ad esempio, efficace modello organizzativo, codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi. In tale perimetro interpretativo, qualora la società abbia effettivamente l’obiettivo di perseguire un risanamento a prescindere dall’analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell’illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l’organo tecnico del Tribunale e cioè con l’Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti con soggetti che operino nel mondo articolato dell’illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi. In altri termini, l’imprenditorialità privata deve capitalizzare l’intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di *governance* aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell’imperizia professionale».

La necessità di individuare un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore, perimetro che necessariamente deve rimanere nell’ambito del rimprovero colposo sconfinandosi, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l’espansione della economia illegale, in fattispecie di natura concorsuale o comunque di favoreggiamento all’attività criminale, risiede in una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione la quale tende a comprimere comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito, e ciò con particolare riferimento alla decisione della Corte costituzionale che con la sentenza del 29.11.1995, n. 487 aveva, in tema di valutazione dell’istituto allora denominato «sospensione temporanea», evidenziato come non si potesse comprimere il libero esercizio dell’attività imprenditoriale in presenza di un regime di “sostanziale incolpevolezza”.

L’esito della misura dell’amministrazione giudiziaria si muove su una triplice alternativa: il Tribunale, all’esito del periodo di intervento, può disporre la revoca totale della misura ove il progetto di bonifica aziendale sia stato completato ovvero, sul versante opposto, la confisca dell’impresa quando emergano elementi idonei a far ritenere che i beni amministrati siano il frutto o rappresentino il reimpiego di attività illecite e che, dunque, si sia ormai realizzata un’insanabile commistione tra interessi criminosi ed imprenditoriali, ovvero ancora il controllo giudiziario, una misura intermedia, che prevede l’imposizione all’impresa di un catalogo di prescrizioni idonee a sterilizzare i residui rischi di infiltrazione mafiosa.

Genesi della proposta

Nell'ambito di ampia ed articolata attività di indagine (procedimento penale n. xx/2020 RG NR) riguardante un sodalizio criminoso operante nel territorio di Busto Arsizio e dedito alla commissione di reati - tributari, fallimentari oltre al delitto di trasferimento fraudolento di valori - anche aggravati ex art. 416 bis1 c.p., l'organo proponente evidenzia come siano emersi plurimi elementi sintomatici della "condotta agevolatoria" postulata dall'art 34 CAM in capo all'istituto di credito OMISSIS.

Deduce l'organo proponente che il promotore e organizzatore del predetto sodalizio, OMISSIS, legato a consorterie di 'ndrangheta - tratto in arresto in data 23.03.2023 unitamente al sodale OMISSIS, in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano -, è risultato destinatario, per il tramite di plurime società allo stesso riconducibili, di importanti finanziamenti elargiti da OMISSIS, dal 2019 al 2023, per un ammontare quantificabile in circa € 10.000.000,00 (dieci milioni).

La concessione di detti finanziamenti - garantita dallo Stato attraverso il ricorso al Fondo MCC - sarebbe avvenuta attraverso una gestione superficiale e sprovvista da parte dell'istituto di credito che avrebbe totalmente abdicato le basilari procedure relative all'istruttoria dei finanziamenti, svalutando i rischi di credito, l'adeguata verifica della clientela e delle informazioni ad essa relative addirittura, in ciò, perseverando nonostante gli accessi ispettivi e i rilievi mossi da Banca d'Italia (come si vedrà meglio *infra*) tra il novembre 2021 e il febbraio 2022, che hanno condotto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le gravi carenze riscontrate nelle fasi di erogazione e monitoraggio con particolare riferimento proprio ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.

Il complesso della vicenda, per come disegnato dagli esiti dell'attività investigativa, ha, in definitiva, posto in luce l'incontestabile inefficacia dei sistemi di controllo interno dell'istituto di credito, con particolare riferimento ai comparti antiriciclaggio, credito e prevenzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 consentendo a soggetti contigui a contesti 'ndranghetisti di accedere con facilità al sistema creditizio e contribuendo a realizzare quell'"agevolazione mafiosa" che i presidi di legalità a disposizione della banca, del tutto bypassati, dovrebbero arginare.

Tanto, brevemente, premesso è necessario porre in evidenza gli elementi indiziari che hanno perimetrato l'odierna proposta il cui contenuto sarà diffusamente trascritto onde evitare di ricorrere a inutili parafrasi o all'aggiunta di contenuto ridondante e dal significato ripetitivo al fine di porre maggiore enfasi, cadendo nel tautologico.

I soggetti.

OMISSIS e OMISSIS

Entrambi, come detto, risultano coinvolti nel procedimento penale sopracitato: OMISSIS è stato condannato (Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 07.06.2024) alla pena di anni 11 di reclusione per diverse condotte di bancarotta fraudolenta con

l'aggravante del metodo mafioso ex art. 416 bis¹ c.p.]; OMISSIS ha definito la sua posizione per i medesimi fatti con sentenza di applicazione della pena (Tribunale di Milano del 28.12.2023, irrevocabile il 28.12.2023).

Sono attualmente indagati nell'ambito del procedimento penale n. XX/23 RG NR per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, anche con aggravante ex art. 416 bis.1 c.p., nonché per altri delitti di matrice economico-finanziaria.

OMISSIS è stato sottoposto, in data 04.04.2024, alla misura di prevenzione personale e patrimoniale ex D.Lgs. 159/2011 (proc. n. xx/2023 R.G.M.P., con proposta di misura di prevenzione in data 28.12.2023), con il contestuale sequestro di un compendio immobiliare del valore di diversi milioni di euro, detenuto anche per il tramite di società intestate alla propria compagna ovvero a soggetti prestanome.

Nell'ambito del fascicolo di prevenzione OMISSIS è stato inquadrato quale soggetto connotato da pericolosità sociale di tipo "qualificata", [ex art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 159/2011], da ultimo indagato per i reati di cui agli artt. 512-bis, 648-bis, 648-ter c.p., 5 D.Lgs. 74/2000, con l'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p., commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare la "locale" di OMISSIS. OMISSIS, alla stregua di OMISSIS, è risultato in rapporti d'affari con soggetti condannati per violazione dell'art. 416 bis c.p. (OMISSIS e OMISSIS).

OMISSIS

OMISSIS ha un capitale sociale di OMISSIS interamente versato, suddiviso in OMISSIS azioni prive di valore nominale delle quali OMISSIS, corrispondenti al 99,82%, detenute da OMISSIS, che pertanto risulta controllare la banca².

a. Consiglio di Amministrazione

- 1) **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** OMISSIS, nato a OMISSIS con domicilio attuale in Milano, OMISSIS (atto di nomina in data 06.09/2023).
- 2) **Amministratore delegato (Rappresentante d'impresa):** OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS (atto di nomina in data 06/09/2023). Alla banca dati SERPICO, OMISSIS non risulta attualmente ricoprire ulteriori cariche oltre a quella di Rappresentante Legale di

¹ Le condotte sono commesse per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, ed in particolare: la locale di OMISSIS, alleata e/o collegata alla locale di OMISSIS dominata dalla **cosca** OMISSIS, la cui esistenza è attestata, tra le altre con sentenza nr. 391/2011 del 4 luglio 2011 del Tribunale di Busto Arsizio confermata in appello con sentenza nr. 1492/2012 del Reg. Gen.le App. e nr. 12686/2006 RGNR emessa in data 15.06.2012 dalla Corte d'Appello di Milano, irrevocabile il 16.04.2013; la **cosca** OMISSIS, la cui esistenza è accertata dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro n. 1040/16 del 26.04.2016 divenuta definitiva in data 22.09.2017.

² OMISSIS r.l. è una società a responsabilità limitata (non residente), con sede legale in OMISSIS, OMISSIS, domicilio fiscale in Italia ubicato in Milano, OMISSIS ed è un veicolo di investimento riconducibile a OMISSIS, quest'ultima, di gestione patrimoniale statunitense specializzata in strategie di investimento alternative fondata nel 1995. Rappresentante legale di OMISSIS è OMISSIS

OMISSIS. Il soggetto risulta imputato nell'ambito del proc. pen. n. XX/20 RGNR – n. XX/21 RGGIP attualmente pendente presso il Tribunale di Milano per false comunicazioni sociali e aggio nella gestione della Banca OMISSIS.

- 3) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (Consigliere): OMISSIS, nato a OMISSIS, soggetto AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con ultimo domicilio dichiarato in OMISSIS
OMISSIS risulta privo di pregiudizi di polizia.
Alla banca dati SERPICO nei confronti di OMISSIS non risultano dati riguardanti rapporti in essere con altri soggetti (rappresentanze di società, depositari, eredi, etc.).
- 4) Consigliere: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, Via OMISSIS (atto di nomina in data 06.09.2023). In data 22.06.2010 OMISSIS, in qualità di componente il Collegio Sindacale della OMISSIS è stato sanzionato dalla Banca d'Italia per carenze nei controlli e per omesse e/o inesatte segnalazioni all'Organo di Vigilanza da parte di componenti il Consiglio di amministrazione, di componenti ed ex componenti il Collegio sindacale e del Direttore.
- 5) Consigliere: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS, titolare di Partita IVA n. OMISSIS in relazione all'attività di esercente servizi contabili e fiscali dei dottori commercialisti (atto di nomina in data 06.09.2023).
- 6) Consigliere: OMISSIS, nata a OMISSIS, con domicilio attuale in Roma, OMISSIS (atto di nomina in data 06.09.2023).
- 7) Consigliere: OMISSIS, nata a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS, titolare di Partita IVA OMISSIS in relazione all'attività di esercente altre attività professionali non classificate (atto di nomina in data 06.09.2023).
- 8) Consigliere: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in OMISSIS (atto di nomina in data 06.09.2023). In data 12.07.2017 OMISSIS, in qualità di Direttore Generale di OMISSIS, è stato sanzionato (sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00) dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la violazione dell'art. 21, comma 1, lettera a) del TUF e dell'art. 40 del Regolamento Intermediari in relazione alla valutazione di adeguatezza degli investimenti.
- 9) Consigliere OMISSIS risulta tuttora ricoprire le seguenti cariche:
Consigliera, oltre che di OMISSIS, della OMISSIS e della OMISSIS
Socia della OMISSIS e della OMISSIS.
- 10) Preposto alla sede secondaria di Roma: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS (atto di nomina in data 30.11.2016). In data 18.06.2013 OMISSIS, in qualità di OMISSIS della OMISSIS, è stato sanzionato dalla Banca d'Italia per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza carenze nei controlli e per omesse segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

b. Collegio sindacale

1. Presidente del Collegio Sindacale: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS, titolare di Partita IVA n. OMISSIS in relazione all'attività di esercente servizi forniti dai dottori commercialisti (atto di nomina in data 28/04/2022).
2. Sindaco: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS (atto di nomina in data 28/04/2022);
3. Sindaca: OMISSIS, nata a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS, titolare di Partita IVA n. OMISSIS in relazione all'attività di esercente servizi forniti dai revisori contabili (atto di nomina in data 28/04/2022);
4. Sindaco Supplente: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS, titolare di Partita IVA n. OMISSIS in relazione all'attività di esercente servizi forniti dai dottori commercialisti (atto di nomina in data 28/04/2022).
5. Sindaco: OMISSIS, nato a OMISSIS, con domicilio attuale in Milano, OMISSIS (atto di nomina in data 28/04/2022).

c. Organi di controllo

La società di revisione è da individuarsi nella OMISSIS con sede legale in Milano, Via OMISSIS (atto di nomina in data 27/04/2018).

L'agevolazione di soggetti indagati

E' stata acquisita documentazione concernente alcuni finanziamenti erogati da OMISSIS in favore delle seguenti società:

- a. OMISSIS S.r.L.
- b. OMISSIS S.r.L.,
- c. OMISSIS S.r.L.,;
- d. OMISSIS S.r.L.,
- e. OMISSIS S.r.L.
- f. OMISSIS S.r.L.,;
- g. OMISSIS S.r.L.,
- h. OMISSIS S.r.L.;
- i. OMISSIS S.r.L.,.

Le suddette entità giuridiche risultano in gran parte coinvolte nella commissione di fatti reato contesati nell'ambito del proc. pen. XX/2020 (poi stralciato al n. XX/24) nonché riconducibili nella sfera di interesse di OMISSIS e OMISSIS.

Tale acquisizione si è resa necessaria anche a seguito delle dichiarazioni rese - da parte di OMISSIS, escusso in qualità di testimone - nel corso dell'udienza del 14.03.2024.

In particolare, in tale contesto lo stesso OMISSIS, oltre a ricondurre a sé stesso la società OMISSIS S.r.L. e la OMISSIS S.r.L., fa riferimento ai rapporti di fatto

intrattenuti da sé stesso con OMISSIS, pur consapevole che la sua figura non sarebbe dovuta emergere formalmente: “(...) perché secondo me, se OMISSIS prendeva il mio nome e cognome, faceva una (inc.), diceva: “Lasciamo stare tutto (...)”.

Pertanto, in data 08 marzo, 07 maggio e 17 maggio u.s., l'organo proponente ha acquisito, presso OMISSIS i fascicoli dei finanziamenti erogati in favore delle citate società, sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

SOCIETA' BENEFICIARIA DEL FINANZIAMENTO	NUMERO DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO EROGATO		Attivazione della garanzia del fondo MCC
				OMISSIS	OMISSIS S.c.p.A.	
a. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 350.000,00	€ 350.000,00	(100%) € 350.000,00		Si
b. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 3.000.000,00	€ 2.500.000,00	(100%) € 2.500.000,00		Si
c. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 300.000,00	€ 300.000,00	(95%) € 285.000,00	(5%) € 15.000,00	No
	OMISSIS	€ 2.400.000,00	€ 1.950.000,00	(100%) € 1.950.000,00		Si
d. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 200.000,00	€ 100.000,00	(95%) € 95.000,00	(5%) € 5.000,00	No
e. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 150.000,00	€ 150.000,00	(95%) € 142.500,00	(5%) € 7.500,00	Si
f. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 200.000,00	€ 200.000,00	(95%) € 190.000,00	(5%) € 10.000,00	No
g. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 900.000,00	€ 500.000,00	(100%) € 500.000,00		No
h. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 300.000,00	€ 300.000,00	(95%) € 285.000,00	(5%) € 15.000,00	Si
i. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	€ 200.000,00	€ 185.000,00	(95%) € 175.750,00	(5%) € 9.250,00	Si
j. OMISSIS P S.r.L. (per il tramite della OMISSIS S.r.L.)	OMISSIS	€ 3.500.000	€ 3.500.000,00	(100%) € 3.500.000,00		SI
TOTALE		€ 11.500.000,00	€ 10.035.000,00	€ 9.973.250,00	€ 61.750,00	

Si riporta graficamente l'arco temporale nel quale trovano spazio le citate erogazioni, così da apprezzare quanto il rapporto tra l'istituto di credito e le società di interesse investigativo sia, oltre che risalente nel tempo, ancora in essere:

SOCIETA' BENEFICIARIA DEL FINANZIAMENTO	NUMERO DEL FINANZIAMENTO	DATA DI STIPULA	DATA PASSAGGIO A SOFFERENZA	DATA ATTIVAZIONE DELLA GARANZA DEL FONDO MCC
a. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	29/10/2019	01/06/2020	23/10/2020
b. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	31/05/2023	(n. 2 rate insolute)	////
c. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	01/03/2022	n.d.	Garanzia attivata
	OMISSIS	06/10/2023	n.d.	Garanzia attivata
d. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	11/03/2021	(finanziamento in essere)	////
e. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	10/09/2020	30/09/2021	22/10/2021
f. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	20/10/2022	(finanziamento in essere)	////
g. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	13/10/2023	(finanziamento in essere)	////
h. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	21/10/2021	23/02/2023	12/04/2023
i. OMISSIS S.r.L.	OMISSIS	18/03/2021	17/11/2023	20/11/2023
j. OMISSIS S.r.L. (per il tramite della OMISSIS S.r.L.)	OMISSIS	10/02/2023	n.d.	n.d.

In relazione ai predetti finanziamenti, si riporta, di seguito il riepilogo dell'analisi svolta anche alla luce delle dichiarazioni di maggior rilievo rese da parte di OMISSIS nel corso dell'udienza del 14 marzo u.s.

Precisa l'organo proponente che in alcuni (pochi) casi il finanziamento (che costituisce l'in sé della condotta agevolatoria) è stato concesso prima della formale iscrizione nel registro degli indagati:

a. OMISSIS S.r.L.

[...]

b. OMISSIS S.r.L.

[...]

c. OMISSIS S.r.L.

[...]

d. OMISSIS S.r.L.

[...]

e. OMISSIS S.r.L.

[...]

f. OMISSIS S.r.L.

[...]

g. OMISSIS S.r.L.

[...]

h. OMISSIS S.r.L.

[...]

i. OMISSIS S.r.L.

[...]

j. OMISSIS S.r.L.

[...]

[omissis]

Esaurita la disamina delle operazioni finanziarie concernenti i finanziamenti di cui si discute, l'organo proponente appunta l'attenzione sulle attività ispettive condotte da Banca d'Italia tra il novembre 2021 e il febbraio 2022, rilevanti, per gli esiti che ne sono derivati, ai fini della valutazione del comportamento di OMSSIS gravemente deficitario nei termini già precisati.

Le attività ispettive svolte da Banca d'Italia e UIF

Esponde il PM che dalla consultazione delle banche dati è stato rilevato che OMISSIS è stata destinataria di accertamenti ispettivi condotti da Banca d'Italia dal 4.11.2021 al 4.2.2022 e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia dal 29.11.2021 al 18.3.2022.

In particolare, Banca d'Italia ha accertato, in tale contesto, le seguenti irregolarità:

- *carenze in materia di adeguata verifica e collaborazione attiva (Artt. 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 35, 36, d.lgs. 231/2007; Provv. B.I. del 26.3.2019 "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"; Provv. B.I. del 30.7.2019 "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo"; art. 62, co. 1, d.lgs. 231/2007).*

In esito al procedimento instaurato, l'Autorità di Vigilanza in data 14.03.2023 ha irrogato a OMISSIS la **sanzione amministrativa pecuniaria** - ex art. 62 del D.Lgs. 231/2007, in rubrica *Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati* – **pari a € 100.000,00** .

In merito, è stato richiesto sia a Banca d'Italia – Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza che all'U.I.F., il carteggio relativo agli accertamenti ispettivi di qualsiasi natura svolti, a decorrere dall'anno 2019, nei confronti di OMISSIS

[omissis]

Considerazioni conclusive dell'organo proponente.

In base alla descritta ricostruzione dei fatti, la Procura ha esposto le considerazioni (che di seguito si riportano) chiedendo al Tribunale di disporre nei confronti di OMISSIS l'amministrazione giudiziaria dei beni ex art. 34 D.Lgs. 159/11:

"In conclusione, è possibile apprezzare come gli esiti delle attività di ricognizione svolte sui finanziamenti di cui si è riferito, ricalchino essenzialmente le gravi criticità riscontrate da parte dell'Autorità di Vigilanza in esito alle suddette ispezioni.

A maggior ragione la presente attività aggiunge un ulteriore e ancor più allarmante elemento di riflessione al quadro tracciato da Banca d'Italia, ovvero che parte dei finanziamenti erogati da OMISSIS sono confluiti nelle casse di società riconducibili a soggetti legati a consorterie di 'ndrangheta ovvero indagati / imputati per gravi delitti richiamati dall'art. 34 del D.lgs. 159/2011.

Peraltro, si può apprezzare come alcuni dei finanziamenti di interesse siano stati erogati (OMISSIS S.r.L, entrambi i finanziamenti alla OMISSIS S.r.L, OMISSIS S.r.L., OMISSIS S.r.L.) in concomitanza all'ispezione di Banca d'Italia o, peggio ancora, nel periodo successivo all'ispezione, quando – in teoria – OMISSIS avrebbe dovuto adottare le misure correttive richieste dall'Autorità di Vigilanza. Tant'è vero che, a distanza di un anno dalla conclusione delle ispezioni viene irrogata una ingente sanzione pecuniaria.

Dagli approfondimenti investigativi sopra riportati, pur nella loro eterogeneità, è emerso un quadro indiziario inconfutabile, ossia quello di una banca fortemente permeabile a soggetti indagati per gravi delitti – anche aggravati dall'agevolazione della criminalità organizzata di tipo 'ndranghetista – o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali.

In particolare, si evidenzia come OMISSIS sia stato uno strumento grazie al quale soggetti condannati, tra gli altri, per gravi delitti commessi con l'aggravante ex art. 416-bis1 c.p. – ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare la "locale" di OMISSIS e la cosca OMISSIS (nella circostanza OMISSIS) - nonché destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali (nella circostanza OMISSIS) o indagati per il grave delitto ex art. 512-bis c.p. (nella circostanza OMISSIS e OMISSIS), hanno fatto liberamente accesso al credito, peraltro garantito dallo Stato, eludendo le stringenti maglie della normativa antiriciclaggio.

L'istituto di credito, infatti, ha intrattenuto rapporti economici e finanziari con soggetti legati a diverso titolo a consorterie di 'ndrangheta, fornendo loro, di fatto, assistenza finanziaria e consentendo l'accesso al sistema creditizio.

Si ritiene che il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, da parte di un istituto bancario strutturato come OMISSIS, avrebbe imposto di valutare, dinanzi alle criticità emerse, l'assunzione di iniziative e/o interventi volti alla mitigazione del rischio.

Per ripristinare il corretto operato da parte dell'istituto bancario non sono state sufficientemente afflittive le ispezioni condotte dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria, conclusesi con la contestazione di carenze in materia di adeguata verifica e collaborazione attiva e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 62 del D.lgs. 231/2007, pari a € 100.000,00. Peraltro, le doglianze mosse dall'Autorità di Vigilanza non sembrano essere state superate da parte di OMISSIS.

Tali ultime vicende forniscono un ulteriore e pregnante elemento indiziario, legato all'assoluta inefficacia dei sistemi di controllo interno dell'istituto di credito, con particolare riferimento ai comparti antiriciclaggio, credito e di prevenzione ex D.lgs. 231/2001.

La condotta tenuta da parte dell'Istituto bancario appare censurabile quantomeno sotto il piano della "rimproverabilità colposa" (cfr. Trib. Milano, 23.06.2016, NoloStand S.p.A.), atteso che i presidi di controllo interni non sono stati sufficientemente idonei ad impedire la contaminazione criminale dell'attività di erogazione del credito.

In sostanza si vuole sottolineare che, finora, sono emerse diverse casistiche in cui non sono stati rispettati i presidi di governo e controllo nonché quelli a tutela della sana e prudente gestione della banca;

E il problema per OMISSIS pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo: si tratta, infatti, di rimuovere quelle "situazioni tossiche" che hanno creato l'humus favorevole perché un istituto di credito si trasformasse in un ambiente ad elevato tasso di illegalità, non potendosi certo pensare che il quadro delineato possa essere spiegato "facendo esclusivamente riferimento alla personalità perversa di singole persone"

(Braithwaite). E nemmeno si può ragionevolmente pensare che il problema possa essere risolto solo rimuovendo le figure apicali della banca, senza nulla mutare del sistema organizzativo; inalterata l'organizzazione, "i nuovi venuti" si troverebbero nelle medesime condizioni dei loro predecessori e il sistema illecito sarebbe destinato a perpetuarsi. In altri termini, ad una logica disposizionale, centrata sulla colpa della persona, è necessario sostituire (o comunque affiancare) una logica situazionale, che attribuisce rilevanza al contesto, che è fattore non certo indifferente nella genesi delle condotte umane. Quel che infatti emerge dalla attività investigativa è che in OMISSIS vi è una sorta di cultura di impresa, cioè un insieme di regole, un modo di gestire e di condurre l'azienda, un contesto ambientale intessuto di convenzioni anche tacite, radicate all'interno della struttura della persona giuridica, che hanno di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti.

Nel corso delle indagini, infatti, si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa diretta all'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa. Si dà vita, così, ad un processo di decoupling organizzativo (letteralmente: "disaccoppiamento"), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali (codici etici, modelli organizzativi, che però hanno una funzione meramente cosmetica), si sviluppa un'altra struttura, "informale", volta a seguire le regole dell'efficienza e del risultato. In questo modo, la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali.

Unico strumento per far cessare questa situazione, in un'ottica di interventi proporzionali, è una "moderna messa alla prova aziendale" (Cass. 9122/2021) finalizzata ad affrancare l'impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche".

LA VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE

Richiamando quanto più sopra esposto in punto di diritto in relazione alla misura dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. 159/11, occorre valutare la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione di tale misura.

Alla luce della ricostruzione in fatto della vicenda in esame, emerge la realizzazione da parte dei beneficiari dei finanziamenti di condotte illecite – accertate dai procedimenti giudiziari ancora in fase di indagini o già conclusi - agevolative tanto a vantaggio dei diretti interessati che della consorteria 'ndranghettista di riferimento.

Il denaro ottenuto è stato distratto dalla sua primaria finalità – per come rappresentata nelle richieste di finanziamento – per essere cannibalizzato dalla compagine criminale che ne ha ricavato ingenti guadagni.

L'erogazione dei finanziamenti, con le modalità più sopra esaminate, ha palesato l'assoluta inadeguatezza dell'intera filiera bancaria che ha abdicato o totalmente pretermesso le minimali regole di diligenza e prudenza che disciplinano i rapporti finanziari di qualsivoglia natura e genere.

Non v'è chi non veda come la mera, pedissequa, applicazione di dette regole – nel caso che ci occupa, e a titolo esemplificativo, quelle cui hanno fatto riferimento Banca d'Italia e UIF all'esito dell'attività ispettiva di cui si è detto - senza nemmeno necessità di estremizzarne i precetti, avrebbe consentito a OMISSIS di intercettare le anomalie caratterizzanti le richieste di finanziamento di cui si discute e neutralizzarne la concessione.

E', di contro, emerso in modo eclatante, come esposto in premessa e come condivisibilmente rilevato dal PM, un *modus operandi* dell'istituto di credito opaco e discutibile che di fatto ha integralmente trasferito il rischio di insolvenza – in concreto verificatosi – sullo Stato, atteso che per la pressochè totalità dei finanziamenti scrutinati è stata attivata la garanzia del Fondo MCC, con ciò determinando il paradosso che il denaro confluito nelle casse della consorzeria criminale risulta di provenienza statale.

Il meccanismo di concessione del finanziamento è il medesimo per tutte le operazioni investigate; i funzionari di banca si sono relazionati direttamente con OMISSIS – circostanza che emerge *per tabulas* e dalle dichiarazioni rese dallo stesso OMISSIS – che nulla ha a che fare con le società beneficiarie del prestito, avendo dunque ben chiaro che il vero referente/destinatario degli importi erogati era lui, senza attivare alcun controllo sulla sua persona. A tal proposito, risulta emblematico quanto affermato da OMISSIS all'udienza del 14.03.2024: “(…) perché secondo me, se OMISSIS prendeva il mio nome e cognome, faceva una (inc.), diceva: “Lasciamo stare tutto (…)” a significare che già una semplice consultazione delle fonti aperte avrebbe risolto in radice qualsiasi incertezza. Nel marzo 2023, poi, gli organi di stampa diffusamente riportano la notizia dell'arresto di OMISSIS e di OMISSIS: ciò nonostante, OMISSIS esita positivamente le richieste di OMISSIS S.r.l. (31.05.2023 - € 2.500.000,00), OMISSIS S.r.l. (06.10.2023 - € 1.950.000,00), OMISSIS S.r.l. (13.10.2023 - € 500.000,00) e attiva la garanzia del Fondo per OMISSIS S.r.l. e OMISSIS S.r.l..

Coglie, dunque, nel segno l'organo proponente laddove parla di massimizzazione del *business*, logica, questa, coltivata da OMISSIS nell'indifferenza dei rilievi mossi da Banca d'Italia e UIF come dimostra l'erogazione dei finanziamenti anche in epoca successiva all'attività ispettiva e tra questi anche il più consistente per € 3.500.000,00 erogato il 10.02.2023.

Il meccanismo è stato colposamente alimentato dall'istituto di credito che non ha adeguatamente verificato le credenziali dei richiedenti il prestito tanto sotto il profilo della reale capacità imprenditoriale delle società (nemmeno vi era coincidenza tra quanto dichiarato e quanto rilevato in occasione dei sopralluoghi di cui si da conto) che dei singoli soggetti.

La condotta agevolatoria in esame - in quanto connessa in modo strutturale ed endemico all'organizzazione della società nonché funzionale, come detto, a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare stabili rapporti con soggetti inseriti a pieno titolo in circuiti criminali di rilevante spessore e contigui a realtà mafiose - si presenta come condotta continuativa e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla norma.

E' fuor di dubbio che OMISSIS non abbia mai effettivamente azionato le doverose verifiche e che sia rimasta inerte pur a fronte delle sollecitazioni e raccomandazioni di Banca d'Italia e UIF, omettendo di assumere iniziative di tipo correttivo/risolutivo,

con ciò realizzandosi, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inazione e dalla negligenza della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla previsione dell'art. 34 D.Lgs. 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria.

Sul piano delle concrete modalità esecutive della misura, ritiene il Collegio, richiamando il criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (principio recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 27 febbraio 2019, n. 24) che l'attuale formulazione dell'art. 34 comma terzo D.Lgs. 159/2011 consenta un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l'impossessamento totale dell'attività di impresa e l'assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà e non l'obbligo per l'amministratore giudiziario di esercitare *"i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale"* con una dizione letterale che demanda, dunque, al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e tenendo conto comunque, della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.

Osserva il Tribunale, che nel caso in esame, avuto riguardo allo specifico settore nel quale sono emerse le criticità sopra indicate, procedendosi nei confronti di un'impresa pienamente operativa ed avente non modeste dimensioni, in applicazione del principio guida di proporzionalità, possa modularsi la misura in modo da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della *governance* e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno -, nel contempo lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria.

In particolare, l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad adottare un modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe a quelle verificatesi e a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche e alla risoluzione delle criticità.

Il Tribunale si riserva di rimodulare ed espandere l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace.

P. Q. M.

visto l'art. 34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

dispone

l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società **OMISSIS**, in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano alla OMISSIS, **per un periodo di anni 1 (uno);**

nomina

- quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Paola Pendino;

- quale Amministratore Giudiziario il dott. Donato Maria Pezzuto, con studio in OMISSIS Via OMISSIS, OMISSIS, il quale all'atto di accettazione dell'incarico farà pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento, al mancato superamento della soglia dei tre incarichi in corso (art. 35 comma 2 CAM come modificato dalla legge 161/2017) ed all'insussistenza delle cause di incompatibilità (art. 35 comma 3 CAM) ovvero di potenziale conflitto di interessi;

non dispone

allo stato la trascrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lgs. 159/2011 in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non sussistendo allo stato una effettiva immissione in possesso di beni aziendali;

dispone

che l'ufficio di Amministrazione Giudiziaria:

1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, e comunque entro i cinque giorni precedenti l'udienza, presenti al Giudice delegato una prima relazione che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:

▶ esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001 nello specifico settore di intervento della misura;

▶ esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi e di vigilanza interna (sindaci, componenti degli organismi di controllo), alle procedure AML, del comitato crediti ed ai contratti di mediazione creditizia;

provvedendo nel maggior termine di novanta giorni dall'esecuzione a depositare una relazione particolareggiata su questi stessi temi;

2) nel corso dell'incarico provveda a:

▶ assicurare la propria costante presenza nella società (anche in videoconferenza) per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità, partecipando ai consigli di amministrazione, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;

▶ intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;

▶ verificare le procedure relative alla istruttoria dei finanziamenti, con particolare riferimento a quelli garantiti dallo Stato ed Istituzioni o Enti Pubblici, monitorando l'assetto organizzativo societario con particolare riferimento alla idoneità dello stesso a presidiare i rischi di credito, operativi e di compliance;

▶ verificare i processi e le procedure AML con particolare riferimento alle idoneità delle stesse ad assicurare l'adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati ed informazioni, fornendo supporto per l'implementazione degli stessi;

▶ analizzare e monitorare i contratti di agenti e società di mediazione creditizia al

fine di predisporre adeguate misure per un controllo di compliance della adeguata verifica della clientela e della sussistenza dei requisiti reputazionali ed economico-finanziari delle imprese da affidare;

► analizzare procedure e processi previsti dal MOG ex D.Lgs. 231/2001 al fine di verificare l' idoneità a prevenire il verificarsi dei reati presupposto, implementando lo stesso per assicurare l'efficacia del MOG adottato, con particolare riferimento ai rischi connaturati alle indagini richiamate nel presente procedimento;

► intraprendere ogni attività finalizzata alla implementazione del S.C.I. della banca, al fine di rafforzare i processi di AML e quelli afferenti i rischi operativi, di compliance e governance, favorendone la loro rilevazione e mitigazione;

3) in previsione della prima udienza provveda a:

► esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, abbia portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati, anche attraverso una rivisitazione degli assetti organizzativi interni rapportati alle carenze riscontrate

delega

per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;

fissa

per la discussione **l'udienza del OMISSIS ore OMISSIS** che sarà tenuta nell'Aula Misure di Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano 3[^], lato Manara, nominando difensore d'ufficio della società OMISSIS, l'avv. OMISSIS, del Foro di Milano, con studio in Milano, OMISSIS con facoltà di nominare un difensore di fiducia;

dispone

che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'organo proponente, mediante consegna di copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione di cui sopra a:

- soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente a: **OMISSIS con sede legale in OMISSIS, domicilio fiscale in Italia ubicato in Milano, OMISSIS, in persona del legale rappresentante OMISSIS, nato OMISSIS il OMISSIS, domiciliato in Milano, Via OMISSIS**

dispone

darsi avviso, nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, all'Amministratore Giudiziario ed al difensore;

avvisa

le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.

Così deciso, in Milano il 22 ottobre 2024

Il Giudice

Il Giudice

Il Presidente est.